

NOVITA' LEGISLATIVE

Gennaio 2015

1. Estensione reverse charge	pag. 2
2. Nuovo regime forfetario per imprese e professionisti	pag. 3
3. Split payment- fatture alla Pubblica Amministrazione (PA)	pag. 4
4. Gestione separata Inps	pag. 4
5. Risparmio energetico (detrazione 65%)	pag. 5
6. Ristrutturazioni edilizie (detrazione 50%)	pag. 5
7. Addizionali regionali e comunali	pag. 5
8. Rivalutazione terreni e partecipazioni	pag. 6
9. Imu sui terreni montani	pag. 6
10. Servizi intra Ue e modelli Intrastat	pag. 7
11. Autorizzazione per operazioni intracomunitarie (Vies)	pag. 7
12. Operazioni con paesi black list	pag. 8
13. Dichiarazioni d'intento	pag. 9
14. Riduzione dei diritti camerali	pag. 9
15. Società in perdita sistematica	pag. 10
16. Interessi legali: 0,50% dal 01.01.2015	pag. 10
17. Tfr in busta paga	pag. 11
18. Bonus bebè	pag. 11
19. Bonus 80 euro per i dipendenti	pag. 12
20. Iva pellet	pag. 12

1 ESTENSIONE REVERSE CHARGE

Al fine di operare un più efficace contrasto alle frodi e all'evasione iva a partire dal 1° gennaio 2015 viene estesa l'inversione contabile (reverse charge) ad alcuni settori.

Si tratta quindi di un ampliamento delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell'iva che viene assolta direttamente dal cessionario/committente soggetto passivo iva.

Le nuove operazioni interessate dall'inversione contabile riguardano, per quanto concerne il settore edile, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici.

Queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili ad un bene qualificabile come edificio.

Ad esempio i lavori di completamento di un macchinario non vanno fatturati in reverse charge.

La novità legislativa è prevista dalla nuova lettera a-ter) aggiunta al sesto comma dell'articolo 17 della legge iva, la quale nulla specifica con riguardo al fatto che i servizi siano resi a un soggetto operante nel settore edile o che si tratti di prestazioni eseguite nei confronti di un appaltatore o di un altro subappaltatore.

I nuovi servizi che dal 01.01.2015 sono da fatturare in reverse charge devono quindi essere individuati in senso oggettivo.

Dal 1° gennaio 2015 il reverse charge è inoltre esteso ad altri settori: trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra; cessioni di gas e energia elettrica effettuate nei confronti di soggetti rivenditori e, salvo autorizzazione da parte dell'Unione Europea, cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione (ipermercati, supermercati e discount alimentari).

2 NUOVO REGIME FORFETARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Dal 2015 debutta il nuovo regime forfetario con l'imposta sostitutiva del 15 per cento.

Le regole del nuovo regime sono contenute nell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015).

Al nuovo regime forfetario potranno accedere le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni con ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, compresi tra i 15 mila e i 40 mila euro, a seconda del tipo di attività economica.

A titolo di esempio per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e per i servizi finanziari ed assicurativi il limite di compensi è di 15 mila euro.

Il nuovo regime forfetario prevede un'imposta unica al posto di irpef, Irap, addizionale regionale e comunale con un'aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile, calcolato forfetariamente applicando ai ricavi o compensi determinati coefficienti, diversi a seconda dell'attività esercitata.

Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni interne poste in essere dai soggetti forfetari sono effettuate senza addebito dell'iva e i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

Oltre al limite relativo all'ammontare dei ricavi o compensi annui (15-40 mila euro) sono previsti alcuni altri requisiti per poter accedere al nuovo regime forfetario.

Ad esempio il costo complessivo dei beni strumentali (stock) al 31 dicembre, al lordo degli ammortamenti, non deve essere superiore a 20 mila euro.

A tal fine gli immobili non hanno alcuna rilevanza e i beni utilizzati promiscuamente si computano al 50 per cento.

Altro requisito è che i redditi di impresa o di lavoro autonomo devono essere prevalenti rispetto agli eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti; tale condizione non va verificata per chi non supera (sommando i redditi di lavoro dipendente/assimilati e i redditi d'impresa/professionali) i 20 mila euro.

E' da sottolineare che non è previsto un limite di età per accedere al regime forfetario e neppure è previsto un limite temporale di permanenza.

Si segnala che per favorire l'avvio di nuove imprese e attività professionali è stato previsto che il reddito imponibile, quantificato sulla base dei coefficienti di redditività, venga ridotto di un terzo per i primi tre anni (anno di inizio e i due successivi) se l'attività svolta è "nuova".

Infine il nuovo regime forfetario permetterà alle imprese commerciali e agli artigiani che ne faranno richiesta (non quindi ai professionisti) di determinare i contributi previdenziali Inps in base al reddito dichiarato, senza dover versare un contributo minimo.

Questa possibilità avrà comunque un aspetto negativo in quanto se l'imprenditore percepirà un reddito inferiore al minimale contributivo previsto, verserà di meno, ma accumulerà, tuttavia, un montante contributivo ai fini pensionistici inferiore.

3 SPLIT PAYMENT-FATTURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA)

La legge di stabilità cerca di combattere l'evasione dell'iva introducendo un nuovo meccanismo denominato "split payment".

Si tratta di un sistema di versamento dell'iva che vede coinvolto direttamente il cessionario o committente qualora esso sia uno dei soggetti indicati dalla nuova disposizione: Stato, organi dello Stato, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi, camere di commercio, istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri.

Da un punto di vista operativo il fornitore di beni o servizi che ha come cliente la Pubblica Amministrazione dovrà emettere una normale fattura con indicazione dell'imponibile e dell'iva, ove dovuta.

Il nuovo meccanismo scatta nella successiva fase di pagamento da parte del cessionario/committente che, con la nuova disposizione, dovrà dividere in due l'importo: mentre l'imponibile iva sarà da corrispondere direttamente al fornitore, l'iva dovrà essere versata direttamente nelle casse dell'erario secondo modalità e termini che dovranno essere fissati da un decreto del Ministero dell'Economia.

Sono esclusi dalla nuova normativa tutti i soggetti che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito.

4 GESTIONE SEPARATA INPS

Aumenta dal 27,72% al 30,72%, a partire dal 1° gennaio 2015, l'aliquota contributiva dei lavoratori autonomi titolari di partita iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps.

5 RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE 65%)

La detrazione irpef e Ires del 65% sugli interventi per il risparmio energetico qualificato è stata prorogata al 31.12.2015 dalla legge di stabilità 2015.

L'articolo 12 del decreto legislativo n.175/2014 ha invece abrogato l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta.

6 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (DETRAZIONE 50%)

La legge di stabilità 2015 ha prorogato al 31.12.2015 la detrazione irpef del 50% sulle ristrutturazioni edilizie.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione passerà al 36%.

La proroga al 31.12.2015 riguarda anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare che rimarrà quindi di 96 mila euro fino alla fine del 2015 per ridursi poi a 48 mila euro dal 2016.

E' stato prorogato al 31.12.2015 anche il bonus per detrarre il 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici necessari per arredare le abitazioni ristrutturate (10 rate annuali e importo massimo di 10 mila euro).

7 ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.31/e del 30 dicembre 2014 è intervenuta per illustrare e commentare le novità fiscali contenute nel decreto legislativo n.175 del 21 novembre 2014 (decreto semplificazioni).

In tema di addizionale regionale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, già per il periodo d'imposta 2014, l'addizionale regionale dovrà essere versata alla Regione in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale al 1° gennaio 2014.

Viene quindi resa uniforme la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale per l'addizionale regionale con quella già prevista per l'addizionale comunale.

8 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

La legge n.190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) ha riaperto i termini per la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni e delle quote di partecipazione in società non quotate.

Rispetto alle precedenti rivalutazioni viene raddoppiata l'imposta sostitutiva che viene dunque determinata nella misura del 4% per le partecipazioni non qualificate e nella misura dell'8% per i terreni e per le partecipazioni qualificate.

I beni (terreni o partecipazioni) devono essere posseduti al 1° gennaio 2015, non potendo dunque formare oggetto di rivalutazione quelli ceduti prima di tale data e neppure quelli acquistati successivamente, anche se sono pervenuti per effetto di successione o donazione.

Il valore oggetto di affrancamento è quello che risulta da apposita relazione giurata di stima redatta, con riferimento al 1° gennaio 2015, entro il 30 giugno 2015.

L'asseverazione della perizia deve essere fatta presso il Tribunale oppure presso un notaio.

Entro la data del 30 giugno 2015 si dovrà versare l'imposta sostitutiva (applicata all'intero valore di perizia e non solo alla plusvalenza potenziale) o la prima rata se ci si avvale del pagamento dilazionato (due o tre rate annuali con interessi annui del 3%).

Come nelle precedenti rivalutazioni la possibilità di rideterminare il valore è riservata alle persone fisiche (per attività non in regime di impresa), alle società semplici e agli enti non commerciali.

9 IMU SUI TERRENI MONTANI

Il decreto legge 16 dicembre 2014 n.185 ha disposto la proroga dei termini di pagamento Imu 2014 per i terreni montani al 26 gennaio 2015.

La proroga riguarda i terreni considerati montani prima delle modifiche introdotte con il decreto del Ministero dell'Economia del 28 novembre 2014 e che sono situati in comuni il cui "centro del comune" (la sede del municipio) risulta essere inferiore a 601 metri (281 per i coltivatori diretti); tali terreni non sono più considerati montani ai fini Imu e, di conseguenza, cessano di essere esenti dal tributo.

10 SERVIZI INTRA UE E MODELLI INTRASTAT

Il decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175 ha semplificato la compilazione dei modelli Intrastat per i servizi resi e ricevuti in ambito Ue.

In particolare non sono più da indicare i dati relativi a numero e data della fattura, i dati riguardanti la modalità d'incasso/pagamento e la modalità di erogazione del servizio (istantanea o a più riprese).

Si devono invece continuare ad indicare i dati della partita iva delle controparti comunitarie, il valore totale delle transazioni, il codice identificativo del tipo di prestazione (codice cpa) e il paese di pagamento.

La semplificazione partirà dalla data che sarà stabilita da un provvedimento ad oggi non ancora emanato.

11 AUTORIZZAZIONE PER OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (VIES)

L'articolo 22 del decreto legislativo n.175/2014 ha modificato la normativa che devono osservare i soggetti che intendono operare in ambito comunitario (cessioni/acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi con controparti di altri paesi Ue).

Tali soggetti devono chiedere l'inclusione nella banca dati Vies (vat information exchange system).

In seguito alle modifiche normative apportate i soggetti passivi possono ora ottenere l'iscrizione al Vies già al momento dell'attribuzione della partita iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifestano tale volontà.

12 OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

L'articolo 21 del decreto legislativo n.175/2014 ha modificato l'articolo 1 del decreto legge n.98/2010 cambiando gli obblighi relativi alle comunicazioni delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di controparti black list.

Due le novità rilevanti: periodicità annuale in luogo di quella mensile o trimestrale e soglia minima relativa alle operazioni da comunicare elevata da 500 a 10 mila euro.

Riguardo la periodicità, la circolare n.31/e del 30 dicembre 2014 emanata dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova cadenza annuale vale già per il 2014, senza però precisare quale sarà il nuovo termine per la trasmissione telematica.

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 19 dicembre 2014, ha inoltre stabilito che per le operazioni effettuate a novembre e a dicembre 2014 o nell'ultimo trimestre 2014, è possibile (facoltà quindi) procedere all'invio delle operazioni black list secondo la vecchia normativa.

In merito alla nuova soglia, la circolare chiarisce che l'importo di 10 mila euro va riferito non ad ogni operazione, e neppure al volume di scambi effettuato con ogni controparte, ma al "complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti degli operatori aventi sede o domicilio in paesi cosiddetti black list".

In pratica, ciò che conta è il totale annuo delle operazioni attive o passive soggette a comunicazione: se supera 10 mila euro, tutte le cessioni e le prestazioni vanno comunicate anche se, singolarmente, sotto la vecchia soglia di 500 euro e pur se, per ogni singolo fornitore o cliente, non si supera il nuovo tetto di 10 mila euro.

E' da segnalare infine che con il comunicato n.284 del 16 dicembre 2014 il Ministero dell'Economia ha reso noto che è stato firmato il decreto con il quale sono state escluse dalla black list fiscale italiana le società holding lussemburghesi.

13 DICHIARAZIONI D'INTENTO

Il decreto semplificazioni (decreto n.175/2014) ha notevolmente modificato la procedura attraverso cui l'esportatore abituale può beneficiare dell'acquisto di beni e servizi in regime di non imponibilità iva.

In particolare, viene abolito l'obbligo di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute da parte del fornitore dell'esportatore abituale.

Le comunicazioni telematiche delle lettere d'intento all'Agenzia delle Entrate saranno infatti effettuate direttamente dall'esportatore abituale, che ne consegnerà una copia (con la ricevuta dell'avvenuta trasmissione telematica) al proprio fornitore/prestatore al fine di richiedere la non applicazione dell'iva.

Il fornitore/prestatore potrà emettere fattura senza addebito di iva con la dicitura "operazione non imponibile" solo dopo aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte del proprio cliente.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n.31/e del 30 dicembre 2014 ha precisato che le nuove modalità di invio delle dichiarazioni di intento valgono dal 1° gennaio 2015 e che per le operazioni effettuate fino all'11 febbraio 2015 si possono seguire le vecchie disposizioni. E' da segnalare però che per le dichiarazioni d'intento pervenute prima dell'11 febbraio 2015, ma che esplicano efficacia anche oltre tale data, l'esportatore abituale dovrà procedere all'invio telematico seguendo le nuove modalità.

14 RIDUZIONE DEI DIRITTI CAMERALI

Con la circolare n.227775 del 29 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto in tema del diritto annuale dovuto dalle imprese alla Camera di Commercio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto legge n. 90/2014 che aveva ridotto l'importo del diritto annuale.

Si ricorda che il legislatore ha optato per una riduzione progressiva del diritto annuale che nel 2015 sarà del 35%, nel 2016 del 40% e nel 2017 del 50%.

A titolo di esempio, considerato che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese è ridotto del 35%, le imprese individuali che per il 2014 hanno pagato il diritto annuale fisso di 88 euro, a partire dal 2015 pagheranno 57,20 euro (88 euro meno 35%).

15 SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

L'articolo 18 del decreto legislativo n.175/2014 ha ampliato da tre a cinque periodi d'imposta, il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina prevista per le società in perdita sistematica (società "di comodo").

Di conseguenza, il presupposto per l'applicazione della normativa riguardante le società di comodo è ora costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale oppure quattro in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al cosiddetto reddito minimo ex articolo 30 legge n.724/1994.

L'allungamento del periodo di osservazione permette a molte società di uscire dal regime presuntivo che comporta una serie di conseguenze negative: necessità di tassare un reddito minimo; maggiorazione Ires al 38%; limitazione all'utilizzo del credito iva fino all'azzeramento dello stesso.

16 INTERESSI LEGALI: 0,50% DAL 01.01.2015

Dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale (ex art.1284 codice civile) è stato ridotto dall' 1% annuo allo 0,50% annuo.

La riduzione degli interessi legali è stata disposta dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia dell'11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 15 dicembre 2014.

Il nuovo importo dello 0,50% produce effetti anche sul piano fiscale in quanto si riducono gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso, mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, nel periodo compreso fra la data in cui doveva essere effettuato l'adempimento e la data di effettivo pagamento.

Poiché il nuovo tasso dello 0,50% vale dal 1° gennaio 2015, in base al meccanismo del pro rata temporis, si applicherà il tasso legale dell'1% fino al 31.12.2014 e quello dello 0,50% dal 1° gennaio 2015.

17 TFR IN BUSTA PAGA

L'articolo 1 comma 26 della legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015) introduce la possibilità per il dipendente privato (esclusi però lavoratori agricoli e domestici) in servizio da almeno sei mesi, di chiedere al proprio datore di lavoro, per i periodi decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la liquidazione in busta paga dell'importo mensile maturato del trattamento di fine rapporto.

La manifestazione della volontà in favore della liquidazione monetaria del TFR, una volta effettuata, non può essere modificata fino al 30 giugno 2018.

E' da osservare come il beneficio che avrà il dipendente, che attraverso la nuova scelta potrà fruire di una busta paga più elevata, sarà sensibilmente attenuato dalla circostanza che, sull'integrazione della retribuzione, subirà la tassazione ordinaria, con applicazione dell'aliquota marginale irpef e delle addizionali, mentre sull'importo erogato a fine rapporto di lavoro a titolo di TFR avrebbe subito la tassazione separata, che è una tassazione agevolata e non avrebbe pagato le addizionali.

18 BONUS BEBE'

La legge di stabilità 2015 stanziava un bonus di 80 euro mensili per ogni bambino nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

Il bonus è erogato fino al compimento del terzo anno di età a condizione che il reddito del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente non superi i 25 mila euro annui, come risultante dall'Isee (indicatore della situazione economica equivalente).

Il beneficio raddoppia, passando quindi da 960 a 1920 euro annui, se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno è in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'Isee non superiore a 7 mila euro annui.

Il bonus sarà corrisposto dall'Inps con modalità che dovranno essere stabilite da un decreto ad oggi non ancora emanato.

19 BONUS 80 EURO PER I DIPENDENTI

Tra le misure della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190) si segnala il bonus irpef di 80 euro che, dal 2015, è a regime.

Il bonus ha conservato, di fatto, la struttura già sperimentata da maggio 2014 e si sostanzia in uno speciale credito d'imposta attribuito ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente.

Sono pertanto esclusi dal beneficio, ad esempio, i lavoratori autonomi ed i pensionati.

Il credito, rapportato al periodo di lavoro, è pari a 960 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24 mila euro.

Se il reddito complessivo è superiore a 24 mila euro, ma non è superiore a 26 mila euro, il credito di 960 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2 mila euro.

Inoltre, per fruire della norma di favore, è necessario che l'imposta lorda risulti superiore alla detrazione per redditi da lavoro dipendente.

Ciò porta all'esclusione dal bonus dei soggetti cosiddetti "incapienti".

Si sottolinea come il reddito da prendere come riferimento (24-26 mila euro) non sia il reddito da lavoro dipendente, ma quello complessivo, compresi quindi, ad esempio, i redditi da fabbricati, i redditi da terreni, i redditi da lavoro autonomo e d'impresa, i redditi di capitale, i redditi diversi.

Dal punto di vista operativo, il bonus, rapportato al periodo di paga, è attribuito automaticamente dai sostituti d'imposta ed è successivamente da essi recuperato mediante l'istituto della compensazione.

Ciò premesso quindi il lavoratore che presume di produrre, nel corso del 2015, un reddito complessivo superiore a 26 mila euro deve comunicare tale fatto tempestivamente al datore di lavoro per evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso del datore di lavoro, gli venga riconosciuto un bonus che dovrà successivamente restituire in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO).

20 IVA PELLETT

Dal 1° gennaio 2015 viene incrementata l'IVA sul pellet che passa dal 10 al 22 per cento.